



COMUNE DI CALTO

Provincia di Rovigo

Piazza IV Novembre n. 165 - CAP 45030 – C.F. e P.I. 00197650294 –
Tel 042586003 - Fax 0425804035 - e-mail: demografici@comune.calto.ro.it P.E.C.: comune.calto.ro@pecveneto.it

CAPITOLATO DI GARA

Il presente capitolato disciplina il servizio di trasporto scolastico per il Comune di Calto (RO).

L'appalto sarà stipulato dal Comune di Calto che gestirà, in modo autonomo e con responsabilità esclusiva, il rapporto conseguente.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico con scuolabus degli alunni frequentanti le scuole Primarie e Secondarie di 1° grado Statali site nel Comune di Castelmassa.

L'appaltatore dovrà effettuare, per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario scolastico annuale, predisposto dalle competenti autorità scolastiche, il servizio di raccolta e trasporto ai rispettivi plessi e accompagnamento all'unico punto di raccolta e di ritorno degli alunni destinatari del servizio. L'appaltatore sarà, inoltre, tenuto ad effettuare eventuali variazioni di percorso e di orario, in corso d'anno, qualora ciò sia richiesto dai competenti organi per esigenze legate alla viabilità o alla didattica degli istituti scolastici che interessino almeno il 25% dell'utenza ammessa al servizio.

ART. 2 - NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO E SOGGETTI LEGITTIMATI A CONCORRERE

Il servizio viene appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni quattro e mesi 6 e precisamente dal 01/01/2025 al termine dell'a.s. 2024/225 e per gli interi anni scolastici 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2027 - 2028/2029 secondo il calendario scolastico stabilito dalla Regione Veneto ed è compresa tra i mesi di settembre e giugno dell'anno successivo per circa 205 giorni di scuola annui dal lunedì al venerdì.

Sulla base dell'orario definitivo svolto negli ultimi due anni, si prevedono uscite differenziate di un'ora, per tre giorni/settimana, degli studenti della primaria rispetto a quelli della secondaria di 1° grado, per i quali dovrà essere effettuato doppio viaggio di ritorno a Calto.

È prevista l'esecuzione anticipata del contratto in via di urgenza a norma dell'art. 17, comma 8, D.lgs. 36/2023 nelle more della stipula del contratto per evitare un grave danno all'interesse pubblico.

In caso di risoluzione anticipata del contratto anche a seguito di inadempienze, l'Aggiudicatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario, alle condizioni disciplinate nel Contratto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo.

È prevista la possibilità di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente.

ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- N. 3 itinerari giornalieri (senza fermate intermedie)
 - Calto-Castelmassa ore 07:40
 - Castelmassa-Calto ore 13:00 per 3 giorni la settimana
 - Castelmassa-Calto ore 13:50/14:00 per n. 5 giorni la settimana
- Stima utenti alla data di indizione della gara
 - a.s. 2024/2025 circa n. 22
 - a.s. 2025/2026 circa n. 21/22
 - a.s. 2026/2027 circa n. 18/19
 - a.s. 2027/2028 circa n. 19/20
 - a.s. 2028/2029 circa n. 21/22

a ciascuno dei quali dovrà essere garantito un posto a sedere

- Per tutte le annate scolastiche nel pomeriggio di rientro della scuola primaria alle ore 13:00 gli utenti da trasportare sono circa il 70% del totale

Tale stima ha valore meramente indicativo e potrà pertanto subire modificazioni a fronte delle esigenze effettivamente accertate, senza che l'Aggiudicatario possa in alcun modo pretendere maggiorazioni del prezzo pattuito.

ART. 5 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e non potrà essere interrotto, abbandonato o sospeso, salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". Quando, per cause di forza maggiore, dipendente da fatti naturali (alluvioni, eccezionali nevicate, terremoti ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc), la Ditta non possa espletare il servizio, la stessa deve darne immediata comunicazione al Comune. In caso di proclamati scioperi generali o di categoria, l'aggiudicatario dovrà assicurare comunque il Servizio, ai sensi della Legge 146 del 12.06.1990 e successive modificazioni. In caso di interruzione dell'attività scolastica, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione comunale si impegna ad avvertire l'Appaltatore tempestivamente o almeno 24 ore prima, quando possibile, e la Ditta dovrà assicurare la pronta attivazione per garantire il più sollecito trasporto degli utenti. Nel caso in cui per sopraggiunte avarie, l'automezzo principale non potesse essere utilizzato, l'Appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente, a sua cura e spese, l'Amministrazione comunale e gli utenti interessati e ad assicurare comunque lo svolgimento del servizio con l'automezzo di scorta.

L'aggiudicatario dovrà dotarsi e/o avere nelle proprie disponibilità un deposito mezzi nel raggio di 15 km dal centro di Calto per lo stazionamento sia del veicolo principale che del veicolo di scorta

Di tale disponibilità dovrà essere fornita comunicazione scritta al Comune di Calto prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

ART. 6 - AUTOMEZZI DA IMPIEGARE - REQUISITI TECNICI

Il mezzo di trasporto deve essere a norma D.M. 31.01.1997 e L.R. Veneto 14.09.1994 n. 46, revisionato per ogni anno e rispettante le normative antinquinamento Euro 5 con

immatricolazione non antecedente il 01/01/2013. La ditta dovrà acquisire l'autorizzazione provinciale all'esecuzione del servizio atipico.

Osservanza di tutte le disposizioni in materia di rapporti di lavoro e obblighi assicurativi:

D.Lgs 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);

- D.Lgs 30.04.1992, n. 258 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;

- Legge 218 del 01.08.2003 (Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

- L.R. del Veneto 14 settembre 1994, n. 46 (Disciplina dei servizi atipici) e L.R. del Veneto 3 aprile 2009 n. 11 (Disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della L.R. del Veneto 30 ottobre 1998 n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale");

- D.M. 18 Aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;

- D.M. 31.1.1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997.

Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è soggetto al regime giuridico di cui alla L.R. del Veneto n. 46/1994 sugli autoservizi atipici. La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio. La ditta aggiudicataria, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, dovrà richiedere ed ottenere l'autorizzazione provinciale

Sarà parimenti onere della ditta aggiudicataria garantire l'applicazione di protocolli specifici che dovessero essere emanati dal Ministero dei trasporti in materia di trasporto scolastico e di eventuali successive modifiche adottate nel corso del triennio.

ART. 7 –IMPORTO A BASE DI GARA

La determinazione dell'importo a base della procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) D.Lgs. 36/2023 per il servizio in affidamento, tenuto conto della tipologia del servizio (scuole primarie e secondarie di 1° grado), delle percorrenze e della capienza dei mezzi da usare nel servizio è di € 119.000,00, oltre IVA di legge di cui 53550,00 per manodopera quantificata, in assenza delle apposite tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a mero titolo indicativo, prendendo a riferimento per la determinazione dell'importo in appalto, il CCNL 06/10/2022 per i dipendenti da imprese esercenti noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate. Il riferimento è l'autista di livello C2. Resta inteso che ai fini delle verifiche di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., verranno prese a riferimento esclusivamente i minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del CCNL effettivamente applicato al contratto di lavoro del singolo autista.

L'importo sopra indicato è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese per rendere efficiente il servizio, senza alcun diritto a maggiori compensi. L'Aggiudicatario si intende soddisfatto da tale corrispettivo di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune di Calto per il servizio di cui trattasi.

Si evidenzia che non vi sono spese per la sicurezza imputabili ad interferenze o alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione Appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto, gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

ART. 8- REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo si intende immodificabile per tutto il periodo dal 01 gennaio 2025 al termine dell'anno scolastico, in quanto primo anno di servizio.

A partire dal secondo anno di svolgimento detto corrispettivo sarà soggetto a revisione da effettuarsi sulla base delle variazioni registrate dall'indice ISTAT riferito ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà con riserva di approvazione da parte della Amministrazione appaltante esclusivamente per offerte in ribasso.

ART. 10 – SANZIONI E PENALITA'

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali, il Comune sottoscrittore del contratto si riserva di applicare penalità da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 1.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

L'inadempienza verrà contestata formalmente per iscritto alla Ditta affidataria, la quale avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, nel termine perentorio di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. L'Amministrazione competente, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta, ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di venti giorni; in caso contrario, le deduzioni si intenderanno non accolte e verrà comunicato l'ammontare della penale che sarà trattenuta sul primo rateo in scadenza.

Dette penalità saranno trattenute direttamente dalla liquidazione della prima fattura utile.

Per l'accertamento dei casi di inadempienza e per l'applicazione delle penali il Comune di Calto potrà considerare valide le segnalazioni pervenute da parte dei familiari degli utenti o da chi esercita una qualche forma di tutela sugli stessi.

L'applicazione di tre sanzioni nell'arco della durata del contratto, darà facoltà al Comune di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento e senza alcun preavviso, sospendendo inoltre i pagamenti e procedendo alla richiesta dei danni all'appaltatore medesimo.

L'Amministrazione competente, oltre all'applicazione della penale, ha comunque la facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone, compresi gli utenti, o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Il Comune di Calto è esonerato da qualsiasi responsabilità connessa all'espletamento del servizio e l'Aggiudicatario si obbliga a tenerlo indenne da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti.

Si precisa che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, l'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A. con massimale unico non inferiore a euro 10.000.000,00 per danni a persone e euro 10.000.000,00 per danni a cose, a sinistro, e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Calto.

L'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio.

L'Aggiudicatario sarà inoltre tenuto all'assicurazione per responsabilità civile – con massimale unico non inferiore a euro 6.000.000,00 – per i danni derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. obbligatoria ai sensi delle vigenti norme legislative regolamentari, inteso che la stessa risponderà sia per i danni che possono derivare agli utenti ed eventuali accompagnatori nella esecuzione del trasporto, sia per i danni sofferti dagli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto assicurato ove gli stessi non rientrino nell'ambito di operatività della garanzia R.C.A.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a documentare al Comune di Calto, in sede di stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, l'adempimento dei sopraindicati obblighi assicurativi depositando copia delle polizze che devono avere validità pari alla durata dell'appalto. Ogni rinnovo annuale o semestrale fino al termine dell'appalto dovrà essere documentato mediante inoltro al Comune di quietanza di pagamento.

ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere emesse a corpo, con cadenza mensile (10 mensilità a rate uguali), intestate come di seguito indicato ed inoltrate all'Ufficio Protocollo Generale:

COMUNE DI CALTO (RO) Piazza IV Novembre n. 165 - 45035 CALTO C.F. e P.IVA: 00197650294 – Codice fatturazione UFQOSR.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- il CIG attribuito alla gara;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- tutti i dati relativi al pagamento;
- il periodo di riferimento del servizio svolto

PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni a partire dalla data di accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile di procedimento. La verifica della regolare esecuzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare, e previo controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuato da Equitalia Servizi S.p.a., ove prescritto.

I pagamenti saranno effettuati con l'emissione di apposito mandato tramite la Tesoreria comunale, sul conto corrente dedicato comunicato, unitamente al nominativo della persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante.

Il termine per il pagamento è interrotto allorché l'Amministrazione comunichi la necessità di apportare rettifiche alla fattura e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve la fattura rettificata o la nota di credito.

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'esecutore del servizio, al momento della stipulazione del relativo contratto di appalto, è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo in misura almeno pari al 10% dell'importo contrattuale, o comunque nella misura determinata dall'art. 103 del Dlgs 50/2016, salva comunque la risarcibilità del

maggior danno, tramite fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Resta salvo per l'Amministrazione competente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione competente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dell'appalto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto

ART. 14 CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere tra il Comune e la Ditta, sia durante il periodo dell'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, ecc.) in relazione a tutto quanto previsto dal presente capitolato e nel contratto d'appalto, nessuna esclusa, che non si siano potute definire mediante accordo bonario, sono deferite alla competenza del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l'appaltatore non potrà sospendere o ritardare il servizio di trasporto, salvo che l'interruzione sia stata disposta dall'Ente competente in relazione alle cause di risoluzione.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati personali di cui il Comune verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). La partecipazione all'appalto – e in presenza dei presupposti, l'affidamento del servizio – implica il consenso al trattamento (in maniera manuale ed informatizzata) dei propri dati (compresi i dati sensibili) a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura nonché alla gestione del servizio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del predetto D. Lgs. n. 196/2003.

La ditta deve trattare i dati e custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del sopra citato Codice in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 16 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e trasporto scolastico.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato speciale, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale sia a livello regionale o che potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali).